



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario**

**I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio
universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accREDITAMENTO**

- settembre 2007 -

DOC 7/07

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall'articolo 2 della legge 370/99.

Il Comitato è organo istituzionale del Ministero con il compito di: fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

Con decreto del 14 maggio 2004, esaurito il primo mandato quadriennale, il Comitato è stato ricostituito e sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (Presidente), prof. Giovanni Azzone, prof. Carlo Calandra Buonauro, prof. Alessandro Corbino, prof. Giacomo Elias, prof. Luigi Fabbris, dott. Guido Fiegna, dott.ssa Daniela Primicerio, prof. Patrizio Rigatti. In occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Giovanni Azzone è stato eletto Vice - Presidente.

Il decreto istitutivo assegna al Comitato una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il supporto necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato, possono essere affidati incarichi ad esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini.

I documenti prodotti dal Comitato si articolano nelle seguenti tipologie:

DOC Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte del Ministro;

RdR Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato;

REPRINT Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro collegiale del Comitato.

Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: www.cnvsu.it.

La documentazione del preesistente Osservatorio è contenuta nel sito internet: www.murst.it/osservatorio

Tel.06/9772.6401 - 6409 - 6410 – fax 06/9772.6480 – e_mail: valuniv@miur.it

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. L'applicazione del D.M. 509/99: dai requisiti minimi all'accREDITamento**
 - 2.1. Gli obiettivi della riforma*
 - 2.2. La definizione dei requisiti minimi di risorse e la loro applicazione*
 - 2.3. Risultati della applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al D.M. 509/99 e dei requisiti minimi di risorse*
 - 2.4. I possibili motivi dei risultati deludenti: la necessità di avviare l'accREDITamento dei corsi di studio*
- 3. Il decreto di definizione delle Linee guida per la attivazione dei nuovi corsi di studio: le procedure per definire l'offerta formativa e i requisiti necessari da rispettare**
 - 3.1. La progettazione dell'offerta formativa e l'attivazione dei nuovi corsi di studio*
 - 3.2. La definizione dei requisiti necessari da rispettare per attivare i nuovi corsi di studio*
- 4. I requisiti necessari da rispettare per l'attivazione dei nuovi corsi di studio**
 - 4.1. I requisiti e gli indicatori di trasparenza*
 - 4.2. I requisiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia*
 - 4.3. Requisiti necessari di docenza*
 - 4.4. Le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili*
- 5. Le procedure per l'attivazione dei corsi di studio**

1. Premessa

In questo documento il Cnvsu fornisce il parere richiesto dal D.M. 26.7.2007, n. 386 di cui all'Allegato "Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica" (d'ora in avanti Linee guida). Le Linee guida, infatti, al punto 4.1. affermano che sarà oggetto di uno specifico decreto ministeriale il quadro dei nuovi **requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello**, una volta acquisito il parere del Cnvsu.

Il parere va quindi espresso sui **requisiti necessari** che riguardano le categorie indicate al punto 4.2. delle Linee guida riportato di seguito:

“ In attuazione del D.M. sui nuovi ordinamenti didattici e ai sensi della normativa vigente è necessario definire i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei. Essi riguardano:

- a) le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- b) le modalità di assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) le risorse di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
- d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso;
- e) le procedure che gli atenei e il Ministero devono attuare e le relative scadenze temporali;
- f) le norme particolari riguardanti le università di nuova istituzione e le università non statali”.

Il parere è espresso tenendo conto degli obiettivi generali, specificati nelle Linee guida, di **miglioramento della qualità**, dell'offerta formativa (nella prospettiva della definizione di procedure di **accreditamento**) e della **correzione di alcune tendenze negative** (proliferazione dei corsi di studio e parcellizzazione-frammentazione degli insegnamenti) registrate nella prima applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99; nonché, avendo in mente la chiara indicazione contenuta nella linee guida di **gradualità della nuova progettazione e attivazione dei nuovi corsi di studio**, nel periodo che va dall'a.a. 2008-2009 all'a.a. 2010-2011.

Le proposte contenute nel presente documento intendono, pertanto, soprattutto favorire una più efficace programmazione dell'offerta didattica degli atenei per raggiungere gli obiettivi menzionati in coerenza con le risorse disponibili.

Il documento è sostanzialmente strutturato in due parti.

Nella prima parte (*sezione 2*), si ritiene importante richiamare sinteticamente quanto è accaduto con la applicazione della riforma della autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99 e come, in genere, sono stati applicati dagli atenei i cosiddetti “requisiti minimi”, in modo da comprendere se vi sono stati errori che si possono evitare nella applicazione della nuova normativa.

Nella seconda parte si entra nel merito dei requisiti necessari richiesti dalla nuova normativa. La *sezione 3*, precisa gli obiettivi delle Linee guida e dei nuovi requisiti necessari per la attivazione dei corsi, indicando gli strumenti che si devono utilizzare per raggiungere tali obiettivi. La *sezione 4* è dedicata alla specificazione dei criteri, degli indicatori e le soglie minime per i requisiti necessari di trasparenza, efficienza, efficacia, risorse di docenza e dimensione delle classi di studenti. Infine, la *sezione 5*, definisce alcune procedure che dovrebbero essere seguite.

2. L'applicazione del D.M. 509/99: dai requisiti minimi all'accreditamento

Al fine di contribuire a meglio orientare la programmazione e l'attivazione dei nuovi corsi di studio, si ritiene utile richiamare (rinviando ai documenti del Cnvsu e alle relazioni presentate a seminari e convegni), gli obiettivi della riforma dell'autonomia didattica di cui al D.M. 509/99, la definizione dei “requisiti minimi” e i risultati finora conseguiti con l'applicazione di tale riforma, in

modo da evidenziare eventuali errori o indirizzi da evitare nell'attivazione dei nuovi corsi di studio per l'attuazione delle nuove classi di laurea e laurea magistrale.

2.1. Gli obiettivi della riforma

La riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 (cosiddetta del "3+2"), avviata in modo generalizzato nell'anno accademico 2001/2002, che è stata implementata nell'ambito di un processo europeo di sviluppo della formazione universitaria, stabiliva, finalmente e giustamente, l'autonomia didattica e la responsabilità di ciascuna università in questo campo. Essa si proponeva (si veda anche il Doc 1/00, del Cnvsu) di adeguare l'offerta formativa dell'università italiana alla effettiva domanda di formazione universitaria e all'esigenza di consentire ai laureati italiani di competere sul mercato del lavoro a livello Europeo. Dovevano essere garantiti la qualità dell'insegnamento, il livello minimo delle conoscenze che gli studenti dovevano acquisire e la fruibilità del titolo triennale di laurea per l'accesso alle professioni e agli impieghi, almeno nella stessa misura in cui tali titoli sono fruibili negli altri paesi europei. Obiettivi più specifici della riforma erano la riduzione del tasso di abbandono e del tempo necessario per conseguire il titolo di studio e l'aumento del tasso di laurea (di primo livello). Anche a questo fine, erano previste attività di orientamento e di selezione-formazione per l'accesso alla laurea di primo livello e prove di selezione per l'ammissione alla laurea specialistica, anche perché si prevedeva che, come avviene in altri paesi, soltanto una minoranza di studenti avrebbero dovuto proseguire gli studi con la laurea specialistica.

Ciascuna università aveva ed ha, quindi, la responsabilità per la qualità dei processi formativi offerti. Ciò comporta che le facoltà dovevano e devono far fronte a difficoltà di determinazione dei loro obiettivi e di qualificazione dei corsi di studio offerti per competere in un libero mercato della formazione universitaria, tra l'altro quasi sempre con risorse insufficienti. Il Ministero doveva e deve, nell'ottica dell'accreditamento, stabilire gli standard qualitativi e quantitativi minimi, medi e di eccellenza che i corsi di studio devono e possono assicurare.

2.2. La definizione dei requisiti minimi di risorse e la loro applicazione

Da parte sua il Cnvsu si è preoccupato di sostenere l'attività riformatrice degli atenei formulando criteri che ne impedissero uno sviluppo non attento alla necessità di garantire una qualità dell'offerta conforme alla sua natura di offerta pubblica (nel finanziamento e nel valore dei titoli rilasciati).

È stato perciò avviato un processo di riflessione che ha avuto da subito, come obiettivo, il raggiungimento della definizione condivisa di standard di accreditamento dei corsi di studio in coerenza con lo sviluppo dell'autonomia didattica delle università (Doc 12/01 e RdR 1/01 del Cnvsu), che ne permettesse una valutazione adeguata alla funzione, ma attenta anche alla complessità del sistema e alle variabili situazioni di contesto. Tale processo è passato – in questi anni – attraverso vari stadi, il primo dei quali si è sostanziato nella determinazione di "requisiti minimi" e successivamente l'attenzione del Cnvsu si è rivolta al progressivo affinamento dei criteri di valutazione ivi specificati, sia in termini teorici che applicativi.

I **requisiti minimi di risorse** (Doc. 17/01 del Cnvsu) erano stati pensati e definiti nel 2001 (purtroppo quando il processo di progettazione e attivazione dei corsi era in parte già stato avviato) come una fase preliminare delle procedure di accreditamento dei corsi di studio e per stimolare gli atenei a programmare attentamente una propria offerta formativa qualitativamente valida in relazione al bacino di utenza, alle risorse disponibili e all'adeguamento, anche progressivo, delle risorse necessarie per sostenerla.

Con riguardo alla applicazione dei requisiti minimi di risorse è opportuno ricordare che inizialmente, nell'a.a 2000-2001, non potendo attuare un vero e proprio sistema di accreditamento, sia per carenza di risorse sia per la non facile accettazione del sistema a livello "politico" e dell'accademia, il Cnvsu propose la definizione e l'applicazione dei "Requisiti minimi", standard minimi di risorse che una istituzione universitaria doveva possedere per attivare corsi di studio nelle diverse classi dei corsi di laurea. Inizialmente si è fatto riferimento ad un *numero minimo di professori* e successivamente ad una *loro appropriata qualificazione* nei settori scientifico disciplinari di interesse, al numero massimo e minimo di *studenti per corso di insegnamento*, alla *disponibilità delle necessarie infrastrutture* (aule, laboratori, biblioteche); si veda anche il Doc 19/05. Tale definizione dei requisiti minimi non poteva e non può da sola dar luogo ad una forma di accreditamento della qualità dell'istruzione universitaria; essi dovevano però garantire i potenziali utenti contro il pericolo che le istituzioni attivassero corsi di studio che, per obiettive carenze strutturali, non consentivano e non consentono di fornire una formazione a livello universitario. D'altra parte l'attivazione della riforma didattica richiedeva un periodo di aggiustamento e di transizione, tenendo anche conto delle forti differenze tra le università in termini di dimensione, disponibilità di docenti, facoltà attive, storia, ecc. e i requisiti minimi dovevano essere soltanto di aiuto per superare al meglio tale periodo.

2.3. Risultati della applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al D.M. 509/99 e dei requisiti minimi di risorse

L'esperienza finora fatta è stata, almeno in parte, insoddisfacente, ma ha anche fornito indicazioni utili per le linee da seguire in futuro.

Non siamo in grado di dire se la qualità dei corsi di studio sia o non sia migliorata, o addirittura se sia diminuita, come qualcuno sostiene; non vi sono sufficienti sistemi di assicurazione della qualità per verificarlo in termini generali. Vi sono invece informazioni sufficienti, nell'ampio sistema informativo-statistico implementato dal Cnvsu, per rilevare che:

- i) il numero dei *corsi di studio* offerti dalle università italiane è molto aumentato, più di quanto ci si poteva aspettare con l'introduzione del "3+2" (nell'a.a 1999/2000 erano attivi 2.336 corsi del vecchio ordinamento, inclusi i diplomi universitari, mentre nell'a.a 2005/06 erano attivi 3.082 corsi di laurea, 2.281 di laurea specialistica e 182 corsi a ciclo unico); l'aumento più forte, rispetto alle aspettative della riforma, riguarda certamente i corsi di laurea; tuttavia occorre tener presente che in base alle indicazioni del Cnvsu i corsi di laurea specialistica dovevano essere attivati soltanto quando esisteva una consistente attività di ricerca in quel settore e questo non sempre è avvenuto in varie classi di laurea ed università (cfr. tabella 1 in appendice).
- ii) sono aumentati, piuttosto consistentemente, i corsi di studio "delocalizzati", cioè localizzati in comuni diversi da quello sede dell'Università; i comuni nei quali viene svolto almeno un corso di studio erano 251 nell'a.a 2006-2007 (cfr. tabella 2 in appendice) contro 196 nel 2000/01 (Rapporto annuale sullo stato dell'Università, Cnvsu 2001); quasi sempre i corsi di studio "delocalizzati", anche quando si tratta di lauree specialistiche, costituiscono esclusivamente dei presidi didattici, senza la presenza di attività di ricerca e senza la docenza "residente", necessaria per assicurare la qualità del processo formativo;
- iii) molti *corsi di studio* hanno un numero davvero esiguo di studenti immatricolati e iscritti (nell'a.a 2005/06, 241 corsi di laurea con meno di 10 immatricolati cfr. tabella 3 in appendice) che non sempre si giustifica in relazione alla tipologia di classe di laurea triennale di riferimento e che spesso caratterizza corsi di studio attivati già da diversi anni; valutazione diversa e più attenta alle singole classi di laurea deve essere fatta per le lauree specialistiche;

- iv) anche il numero degli *insegnamenti* offerti è aumentato molto, da 116.182 nell'a.a. 2001/02 a 171.415 nell'a.a. 2005/06 (tra l'altro di cui molti, circa il 40,5% con un numero di crediti inferiore o uguale a 4), con forti effetti di parcellizzazione e di frammentazione (con più moduli attribuiti a più docenti); questo fenomeno, che in alcuni casi specifici può anche essere giustificato, non deve essere generalizzato in quanto può comportare che il numero di prove ed esami che gli studenti devono sostenere è molto elevato, in particolare nei corsi di laurea; si deve comunque osservare che tali fenomeni si sono verificati soprattutto nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, Sociologia, Medicina Veterinaria e Psicologia (cfr. tabella 4 in appendice);
- v) all'inizio dell'applicazione della riforma si sono ridotti, ma di poco, i tassi di abbandono e di inattività, i tempi per conseguire il titolo di studio, e sono aumentati i tassi di laurea; tali risultati devono essere valutati con cautela, poiché gli effetti della riforma non si sono ancora esauriti; dopo la fase iniziale si sta andando, ad esempio, su tempi di laurea più lunghi dei tre anni previsti;
- vi) sono molti i laureati di primo livello che proseguono gli studi alla laurea specialistica (secondo l'Indagine Alma Laurea circa il 66% nel 2006); comunque anche in questo caso gli effetti della riforma non si sono ancora esauriti.

2.4. I possibili motivi dei risultati deludenti: la necessità di avviare l'accreditamento dei corsi di studio

I motivi per cui, in diverse università e facoltà, la riforma non ha prodotto i risultati auspicati sono molteplici e, spesso, interdipendenti.

E' certamente mancata la sperimentazione dei nuovi corsi di studio per verificarne la validità e non vi è stata sufficiente discussione sui criteri alla base dei requisiti minimi (che addirittura come si è detto sono stati definiti e applicati dopo che molte università avevano già attivato i nuovi percorsi di studio); il mercato del lavoro e gli ordini professionali non hanno favorito la fruibilità del titolo di studio di laurea triennale; sono state introdotte deroghe ministeriali che hanno portato ad una maggiore e prolungata flessibilità nell'applicazione dei requisiti minimi. Ma a parte questi motivi di carattere generale, gli insufficienti risultati o, addirittura, alcune "degenerazioni" e tendenze negative verosimilmente dipendono dalla:

- precipitazione con cui molte università e facoltà hanno deciso di attivare i nuovi corsi di studio (Doc 4/02 del Cnvsu, già nell'anno accademico 2000-2001 erano stati attivati 182 corsi di primo livello e nel 2001-2002 i nuovi corsi attivati di primo livello erano 2.726);
- previsione iniziale di una normativa riguardante finanziamenti e incentivi legati al numero dei nuovi corsi di studio che, senza porre vincoli di qualità, sostanzialmente ha spinto le università e le facoltà ad aumentare il numero di corsi di studio attivati (D.M. 8 maggio 2001, art. 4 e Doc 6/01 del Cnvsu);
- attivazione dei corsi di studio senza una adeguata valutazione della domanda potenziale e dei possibili sbocchi; infatti, per effetto della non adeguata valutazione della domanda in pratica, come si è prima detto, molti dei corsi di studio attivati hanno un numero di studenti immatricolati e iscritti davvero modesto; d'altra parte per vari corsi di studio che hanno molti studenti non sembra esservi stata da parte delle università la percezione che la domanda di lavoro è frequentemente molto più bassa del numero di laureati di tali corsi di studio o, forse, ciò non è stato chiaramente detto agli studenti;

- insufficiente considerazione dedicata alla qualità dei corsi di studio programmati e che si potevano offrire in relazione alle risorse disponibili;
- scarsa attenzione e severità nei requisiti di accesso alle lauree e, soprattutto, alle lauree specialistiche (per cui raramente è stata effettuata una adeguata valutazione delle caratteristiche degli studenti/laureati in termini di conoscenze e abilità e non sono stati specificati adeguati elementi di orientamento e di filtro per l'ammissione a tali lauree, cfr. tabella 5 in appendice; raramente sono stati previsti servizi di recupero di eventuali debiti formativi previsti dalle norme);
- interpretazione ed applicazione non corretta dei requisiti minimi di risorse.

Con riferimento a questo ultimo motivo, pur essendovi stati anche interpretazioni e comportamenti corretti, non vi è dubbio che i professori e gli organi di governo delle università hanno in gran parte dato una **interpretazione errata del significato dei requisiti minimi** di risorse, ritenendo che essi rappresentano livelli buoni, se non addirittura ottimi, per svolgere i corsi di studio. Ciò ha portato gli atenei ad aumentare il numero dei corsi di studio offerti: ottenuti dividendo il totale dei docenti disponibili per il numero minimo dei docenti necessari per attivare un corso (con ovvia proliferazione dell'offerta didattica e del numero dei corsi di studio!). La situazione era aggravata dal fatto che all'inizio molti dei nuovi corsi di studio attivati non rispettavano neppure i requisiti minimi, anche perché il Ministero ne consentiva comunque l'attivazione; ad esempio nell'a.a. 2004-2005 erano offerti 4.738 corsi di studio (di laurea e laurea specialistica) nelle 534 facoltà delle università italiane. E' facile osservare che la verifica dei requisiti minimi dipendeva anche dagli organi di governo (presidenti dei corsi di laurea, presidi di facoltà e consigli di facoltà), visto che nel 32% delle facoltà vi era almeno un corso di studi che non rispettava i requisiti minimi e che tale percentuale saliva al 58% considerando la presenza di un corso di studi che non rispettava sia i requisiti quantitativi del numero dei docenti che quello della loro qualificazione di appartenenza ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti il corso di studio.

Tuttavia, si deve osservare che con il passare del tempo i comportamenti sono migliorati e, quindi, anche la situazione, soprattutto come conseguenza della decisione, presa nel 2005, di non inserire nella offerta formativa i corsi che non rispettano i requisiti minimi e in tal modo decidendo anche che non potevano partecipare alla attribuzione di fondi da parte del Ministero (con la conseguenza che vari corsi di studio sono stati soppressi).

Non banale è poi la constatazione che si registra molta variabilità nei comportamenti, nelle prestazioni e nei risultati, tra sede e sede universitaria e anche all'interno della stessa sede tra facoltà e facoltà.

E' per tali motivi che il Cnvsu ha puntato alla *implementazione di un vero e proprio sistema di accreditamento* e che a partire dal 2004, ha costituito un nuovo Gruppo di lavoro, al quale dopo una prima fase hanno partecipato anche rappresentanti della CRUI. Il Gruppo ha prodotto un "*Modello informativo*" (RdR 1/04 del Cnvsu) e successivamente il RdR 01/05 del Cnvsu "*Modello per l'accREDITamento dei corsi di studio ai fini del finanziamento pubblico*".

Successivamente, nel dicembre 2006 la *Cabina di Regina della Fondazione CRUI* ha prodotto il documento "Requisiti per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio universitari", che, tenendo anche conto degli standard definiti dall'ENQA, indica l'insieme di caratteristiche che il corso di studio deve possedere per soddisfare quanto più possibile l'insieme dei requisiti di qualità. Nel febbraio 2007 la stessa Cabina di Regia ha predisposto anche il documento "Linee guida per l'applicazione della riforma ex DM 270/2004 secondo criteri di qualità". Varie esperienze di applicazione, sia delle proposte del Cnvsu per l'accREDITamento che di quelle della CRUI per l'assicurazione della qualità, sono state e vengono sperimentate in diverse realtà universitarie.

Il Cnvsu, nel frattempo, ha, continuato a costruire, in collaborazione con i Nuclei di valutazione interna delle università, con l'Ufficio di statistica del Miur e con il Cineca, il *Sistema informativo-statistico per la valutazione e il monitoraggio* (vedi i Programmi di attività per il 2006 e per il 2007, approvati dal Ministro) e ha inserito come punto qualificante delle sue attività il seguente *“Requisiti minimi e accreditamento delle iniziative formative. Sviluppo del Capitale umano”*, organizzando un apposito Seminario su *“L’accreditamento dei corsi di studio: possibili indicatori e soglie”*, svoltosi a Roma il 21.6.2007 alla presenza del Ministro (vedi il sito del Cnvsu).

Per i motivi specificati all’inizio e per quanto è emerso durante il suddetto seminario, **non può più essere rinviata l’implementazione di un sistema di accreditamento dei corsi di studio universitari** (del resto ciò è ribadito anche nelle Linee guida) ed occorre perciò avere una posizione unitaria o almeno un forte consenso delle parti interessate a livello locale e nazionale sulle sue caratteristiche e soprattutto sui requisiti da prendere in considerazione, sugli indicatori che li misurano e sui livelli dei requisiti e quindi dei valori degli indicatori da considerare quali standard (soglie).

3. Il decreto di definizione delle Linee guida per la attivazione dei nuovi corsi di studio: le procedure per definire l’offerta formativa e i requisiti necessari da rispettare

3.1. La progettazione dell’offerta formativa e l’attivazione dei nuovi corsi di studio

Come è stato indicato nella premessa, e come risulta dalla lettura completa ed attenta delle Linee guida, **gli obiettivi generali** e di sistema, che con le norme sull’attivazione sui corsi di studio delle nuove classi di laurea si vogliono perseguire, riguardano il **miglioramento della qualità, dell’efficacia e della coerenza** dell’offerta formativa (nella prospettiva della definizione di procedure di **accreditamento**). Ciò, se si confronta con quanto detto al par. 2.1, è in linea con gli obiettivi generali della riforma prevista dal D.M. 509 del 1999. Ulteriori obiettivi di carattere generale previsti dalle linee guida e della **correzione di alcune tendenze negative** (proliferazione dei corsi di studio e parcellizzazione-frammentazione degli insegnamenti) registrate nella prima applicazione della riforma dell’autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99, e quelli di favorire una **effettiva mobilità degli studenti** ed innescare una diversa dinamica nella **competizione fra gli atenei**. Le linee guida contengono molte indicazioni utili per la definizione di una offerta formativa di qualità e, in alcuni casi anche indicazione dettagliate, per il raggiungimento dei vari obiettivi

Nelle linee guida emerge anche una indicazione chiara sul come e con quali tempi progettare e attivare i nuovi corsi di studio: si dice esplicitamente che la nuova progettazione dei corsi di studio impegnerà il periodo 2008-2010 e si parla di **gradualità della nuova progettazione e attivazione dei nuovi corsi di studio**, assicurando un tempo adeguato alle attività di progettazione (vedasi punti 1.4.3. e 4.4. delle Linee guida).

In quest’ultimo periodo gli organi di governo delle università e delle facoltà (e praticamente tutti i professori) sono impegnati in un ampio e faticoso lavoro di revisione della offerta formativa, alla luce delle nuove classi di laurea e delle Linee guida, ed ora sono in attesa di nuovi requisiti minimi di docenza e di studenti da rispettare per determinare i corsi che potenzialmente possono essere attivati. A parte il buon lavoro che certamente molte facoltà avranno fatto e stanno facendo lavorando da quasi tre anni sulle nuove classi di laurea, ci sembra tuttavia che, in molti casi, si riscontri la stessa **fretta o “frenesia”** che si manifestò per l’iniziale applicazione della riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99.

Per questi motivi riteniamo che, onde evitare gli errori del passato, debbano essere dati alle università alcuni messaggi “forti”:

1. **Non ci deve essere fretta nell’attivare i nuovi corsi di studio** (sia come trasformazione di quelli esistenti che progettati ex novo). Se le analisi sono state adeguate e svolte nell’ottica del miglioramento della qualità è ovvio che i nuovi corsi possono essere attivati. Ma deve essere chiaro che conviene attivarli soltanto dopo analisi e valutazioni attente e quando si è

sicuri del loro livello qualitativo elevato. Non vi è e non vi dovrà essere nessun vantaggio per chi attiva prima i corsi; del resto **nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma** (vedi punto 1.4.3. delle Linee guida). I corsi di studio attualmente esistenti, purché in possesso dei vigenti requisiti minimi, possono certamente essere mantenuti in attività. Si tratta di stabilire chiaramente un **periodo transitorio** fino all'anno accademico 2010-2011, termine ultimo entro il quale le università e le facoltà dovranno raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee guida e, in ogni caso, soddisfare i requisiti necessari per l'attivazione di tutti i corsi di studio che offrono.

2. **Puntare sulla qualità e sul miglioramento continuo della qualità nella progettazione dei corsi di studio**, anche in relazione alle differenze che ci sono tra le nuove classi di laurea e tra università e facoltà e, soprattutto, nell'ottica del futuro **accreditamento dei corsi** stessi. Del resto le Linee guida specificano al punto 1.3. (Obiettivi di sistema) che "occorre nel contempo raggiungere più elevati livelli qualitativi". Il processo di miglioramento della qualità è di medio-lungo periodo, ma può essere iniziato subito e, se fatto adeguatamente, può consentire di portare avanti le **azioni di correzione delle menzionate tendenze negative** (riduzione del numero dei corsi di insegnamento e riduzione e/o eliminazione della parcellizzazione degli insegnamenti).
3. Come giustamente è scritto nelle Linee guida si tratta di stabilire i **requisiti necessari per attivare nuovi corsi di studio** (e/o per la trasformazione dei vecchi corsi) e non soltanto i requisiti di risorse. La definizione di tali requisiti necessari sarà pertanto articolata, come del resto è indicato nelle Linee guida al punto 4, dando **immediata rilevanza ai requisiti di qualità** proprio per sollecitare un percorso "virtuoso" di miglioramento della qualità dell'offerta formativa, cosa che non è avvenuta nell'applicazione dell D.M. 509/99. In particolare **il percorso** di utilizzazione e riferimento ai requisiti necessari di docenza e di studenti al fine di determinare l'offerta formativa **deve essere rovesciato**. Si deve puntare ad ottenere una qualità elevata dei corsi di studio e, quindi, occorre partire dalle esigenze formative di qualità e sulla base di queste verificare se le risorse disponibili consentono di soddisfarle adeguatamente. E' certamente opportuno puntare alla responsabilizzazione degli organi di governo delle università, salvo verificare a posteriori se l'offerta formativa che hanno attivato raggiunge i previsti livelli di qualità che consentono di usufruire dei finanziamenti statali.

3.2. La definizione dei requisiti necessari da rispettare per attivare i nuovi corsi di studio

Nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità e della definizione di procedure di accreditamento, le Linee guida definiscono al punto 4 il **quadro generale dei nuovi requisiti necessari** per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi.

Tale quadro prevede che i requisiti necessari riguardino:

- a) le *regole di trasparenza* e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati (**requisiti di trasparenza**);
- b) le modalità di *assicurazione della qualità* dei processi formativi (**requisiti di efficienza e di efficacia**);
- c) le *risorse di docenza di ruolo* che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano (**requisiti di efficienza e di efficacia**);
- d) le *regole dimensionali relative agli studenti* sostenibili per ciascun corso (**requisiti di efficienza e di efficacia**).

Inoltre specifica che occorre definire:

- e) le procedure che gli atenei e il Ministero devono attuare e le relative scadenze temporali;
- f) le norme particolari riguardanti le università di nuova istituzione e le università non statali.

Le Linee guida specificano anche con qualche dettaglio i contenuti dei requisiti necessari sopra menzionati, ma è evidente che il Cnvsu nell'esprimere il parere su di essi dovrà verificarne la coerenza e specificare gli **indicatori** e le **"soglie"** minime, medie o di eccellenza perché l'offerta formativa universitaria sia valutata di qualità.

Il Cnvsu, in questa fase transitoria, ritiene opportuno specificare pochi indicatori utili per la progettazione dei nuovi corsi di studio e per sollecitare comportamenti virtuosi per il miglioramento della qualità dei corsi e al tempo stesso garantire un quadro di garanzie. Soltanto in alcuni casi, per le risorse di docenza e per la dimensione delle classi di studenti, saranno indicate i valori minimi (soglie) in modo che le università e le facoltà che vogliono partire fin da ora con la attivazione della nuova offerta formativa garantiscano, oltre che la trasparenza e la qualità, anche un minimo di efficienza e di "qualità-adequatezza" del corpo docente.

Gli indicatori e le soglie potranno essere successivamente aggiustati alla fine del periodo transitorio, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della esperienza acquisita, e dovranno in ogni caso essere soddisfatti alla fine di tale periodo.

Questo processo di sviluppo della qualità della formazione offerta che gli atenei e le facoltà devono perseguire potrà essere realizzato soltanto con un forte impegno e responsabilità dei Nuclei di valutazione interna, che, ad avviso del Comitato, dovranno esprimersi, subito ex-ante e, successivamente in itinere e ex-post, sui requisiti di trasparenza, sulla qualità e sull'efficacia dei nuovi corsi progettati e di cui si richiede l'attivazione, nonché sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, così come specificato al punto 4.12 delle Linee guida. Infatti, soltanto i Nuclei conoscono e possono analizzare le singole situazioni locali e, quindi, effettuare valutazioni in termini di soddisfazione dei requisiti necessari e di miglioramento della qualità della formazione offerta. E' essenziale, in questo senso, che i Nuclei di Valutazione non siano incaricati semplicemente di "certificare" i dati quantitativi comunicati dagli Atenei, ma svolgano una vera attività valutativa, esprimendo un giudizio complessivo sui corsi di studio, identificando le metodologie di lavoro che, coerentemente con i principi enunciati nelle linee guida, si adattino meglio alle specificità di ciascun Ateneo.

4. I requisiti necessari da rispettare per l'attivazione dei nuovi corsi di studio

4.1. I requisiti e gli indicatori di trasparenza

Questi requisiti hanno lo scopo di fornire alle parti interessate (studenti, famiglie, parti sociali) le informazioni necessarie per avvicinarsi ai Corsi di studio (CdS) con cognizione di causa. Il Cnvsu ritiene, in linea con quanto indicato nelle "Linee Guida", che la soluzione applicabile consista nel fornire ai CdS chiare informazioni sugli obiettivi, sul tipo di preparazione scolastica consigliata, sui profili professionali, sulle competenze acquisibili, sugli aspetti organizzativi (corsi, infrastrutture, personale, esercitazioni, esami, tesi ecc.) e su quant'altro si ritenga utile considerare, ai fini della redazione del "Manifesto degli Studi" (Guida allo Studente). L'indicatore/descrittore in questo caso è di volta in volta, rappresentato dalla completezza, dal parere del Nucleo di Valutazione, dalla tempestività, dalla accuratezza e dalla pubblicazione on-line nei siti del Ministero (Banca dati offerta formativa) e dell'Ateneo e dalle eventuali integrazioni grafiche o multimediali dell'informazione. Ogni indicatore è associato ad una unità di misura (u. di m.) e a un valore di accettabilità (soglia). Per comodità di consultazione, gli indicatori sono stati elencati per gli Atenei, i Corsi di Studio e gli insegnamenti; a questi si aggiungono informazioni utili per gli studenti, ma non cogenti e una valutazione complessiva delle informazioni fornite.

Per la definizione degli indicatori/descrittori, che sono riportati nell'allegato 1, si è fatto principalmente riferimento alle indicazioni del ECTS, a quanto è emerso dai documenti presentati al richiamato Seminario del 21 giugno 2007, alle guide degli studenti e ai siti web di alcuni atenei.

Tenendo conto del tempo a disposizione per implementare i requisiti di trasparenza, potrebbe essere utile una condivisione degli stessi da parte della CRUI, del CUN e del CNSU.

4.2. I requisiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia

Gli indicatori di efficienza e di efficacia da utilizzare per la valutazione nell'ambito del sistema universitario sono stati a lungo oggetto di proposte di analisi scientifiche ed empiriche e di dibattito. In particolare l'ultima discussione in ordine di tempo è avvenuta in occasione del richiamato seminario su "*L'accreditamento dei corsi di studio: possibili indicatori e soglie*", svoltosi a Roma nel giugno scorso per cui rinviando alla documentazione ivi presentata per gli approfondimenti.

In estrema sintesi, si può dire che gli indicatori di efficienza e gli indicatori di efficacia possono essere utilizzati:

- *Ex ante*, definendo dei valori obiettivo per i diversi indicatori; in questo modo, è possibile qualificare il progetto di un corso di studio, fornendo ai Nuclei di Valutazione gli elementi rilevanti per valutarne ex ante la coerenza;
- *In itinere ed ex post*, per valutare i risultati effettivamente ottenuti dal corso di studio.

Inoltre gli indicatori di efficacia possono riguardare sia l'efficacia interna che l'efficacia esterna.

Il Cnvsu ritiene che sia opportuno approfondire nei prossimi mesi la scelta degli indicatori più rilevanti e gli eventuali livelli di soglia da associare a ciascuno di essi, attraverso un confronto con i diversi soggetti interessati. In ogni caso, è possibile fin d'ora richiamare alcune avvertenze metodologiche, individuare le principali prestazioni cui dovranno essere associati alcuni indicatori e suggerire alcune possibili soluzioni.

I requisiti necessari di docenza e i requisiti dimensionali delle classi di studenti, pur essendo gli stessi classificabili quali requisiti di efficienza e, indirettamente, di efficacia, saranno trattati separatamente in relazione alla specifica attenzione, richiamata nelle Linee guida.

4.2.1 Gli indicatori di efficienza

Gli indicatori di efficienza utilizzati dai Nuclei per le proprie valutazioni sui nuovi corsi da attivare dovranno prendere in considerazione come minimo i seguenti aspetti:

- **l'efficienza nell'utilizzo del personale docente.** Indicatori utilizzabili a questo fine sono il numero medio di crediti erogati o il numero medio di crediti erogati per studente (determinato pesando i crediti erogati per il numero di studenti iscritti all'insegnamento); questi indicatori possono poi essere dettagliati con riferimento ai soli docenti di ruolo;
- **l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio,** misurata ad esempio dal numero minimo di immatricolati o di studenti attivi, che sarà diverso a seconda della tipologia della classe di laurea;
- **il sistema qualità,** attraverso la verifica della presenza di un sistema qualità certificato;
- **la regolarità dei percorsi formativi,** misurata, ad esempio, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio di crediti acquisiti per studente o la percentuale di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

4.2.2. Gli indicatori di efficacia

Gli indicatori di efficacia utilizzati dai Nuclei per le proprie valutazioni dovranno prendere in considerazione come minimo i seguenti aspetti:

- **gli strumenti di controllo degli accessi**; in particolare, occorrerà rilevare la presenza di modalità di verifica delle competenze degli studenti in ingresso al corso di studio coerenti con gli obiettivi formativi del corso stesso; ciò dovrà essere fatto con ancora maggiore attenzione per i corsi di laurea magistrale (tenendo, ad esempio, conto dello specifico curriculum del laureato, delle votazioni conseguite in media e negli esami qualificanti per la laurea magistrale, effettuando prove di verifica);
- **il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti**;
- **il livello di soddisfazione dei laureandi** sul corso di studio. Questo indicatore dovrà essere rilevato al momento del conseguimento del titolo, assicurando l'utilizzo di metodologie adeguate e professionali per la rilevazione dell'opinione dei laureandi e dovrà essere accompagnato da una rilevazione della percentuale di rispondenti, in modo da comprenderne la significatività;
- **la percentuale di impiego** dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

4.3. Requisiti necessari di docenza

Le Linee guida forniscono una prima indicazione delle risorse di docenza necessarie per l'erogazione di un corso di studio; in particolare, prevedono:

- che per la sostenibilità dei corsi si richiede la effettiva disponibilità di 12 docenti (e 9 per i corsi successivi della stessa classe e con il medesimo ordinamento replicati nella medesima sede o in altra sede purché limitrofa) per le lauree e di 8 docenti (e 6 per i corsi successivi) per le lauree magistrali¹;
- che il livello di copertura degli SSD previsti per le attività di base e caratterizzanti sia pari ad almeno il 50%;
- che, dei 180 (o 120) crediti fissati per i corsi di laurea e di laurea magistrale, rispettivamente 90 e 60 siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati; nessun professore o ricercatore di ruolo può essere a tal fine conteggiato più di due volte.

Circolano diverse interpretazioni su questi aspetti; in particolare su quante volte un docente possa essere contabilizzato nella determinazione della sostenibilità dei corsi di studio.

Ad avviso del Cnvsu, **a regime**, un corso di studio deve **disporre di almeno** 12 docenti (e 9 per i corsi successivi) per le lauree e di 8 docenti (e 6 per i corsi successivi) per le lauree magistrali. A tal fine, **i docenti possono essere contabilizzati una sola volta**.

Tale determinazione è suffragata, dai risultati delle simulazioni che il Cnvsu ha effettuato con riferimento alla situazione attuale. Come si vede in tabella 6 in appendice, questo requisito viene già oggi rispettato dall'intera offerta formativa del 37,8% delle facoltà italiane (con punte di oltre il 50% per le facoltà di agraria, architettura, giurisprudenza e scienze motorie, di quasi il 70% a medicina e chirurgia e di quasi l'80% a medicina veterinaria). Anche nelle facoltà prive dei requisiti quantitativi, peraltro, il numero di docenti "mancanti" è quasi sempre modesto (in ben 136 facoltà esso incide in non più di un corso di laurea), tanto che si può stimare che, *anche nell'ipotesi che l'offerta formativa venga mantenuta completamente inalterata, solo il 15% di tutti i corsi di studio attivi nelle università italiane sarebbe privo di requisiti quantitativi di docenza di ruolo*². Se, invece, si accettasse l'ipotesi di contare ciascun docente "due volte", il numero dei corsi di studio privi di requisiti di docenza scenderebbe a meno del 2% del totale, un numero inferiore alla

¹ Per le lauree magistrali a ciclo unico i numeri minimi diventano rispettivamente: 20 (15 per i corsi successivi al primo) se la durata è 5 anni; 24 (18 per i corsi successivi al primo) se la durata è 6 anni.

² Per un'analisi più dettagliata delle simulazioni effettuate, si rimanda al sito del Cnvsu.

situazione attuale, vanificando così, di fatto, l'obiettivo di razionalizzazione dell'offerta formativa presente nelle Linee guida.

Nel verificare il rispetto del vincolo, la disponibilità di docenza deve essere computata con riferimento ai soli docenti che svolgono effettivamente attività didattica nel corso di studio; non è quindi possibile bilanciare in modo esclusivamente algebrico corsi di studio che hanno un numero di docenti superiore a quello previsto e corsi di studio che, nella stessa facoltà, hanno un numero inferiore alle richieste.

Se il numero di immatricolati supera il numero massimo relativo alla classe del corso di studio, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione. In particolare, il corso viene considerato come costituito da un numero di "sezioni" pari al rapporto tra gli effettivi immatricolati e il limite massimo previsto, arrotondato all'intero superiore; il numero di docenti che devono essere disponibili viene quindi determinato, per i corsi di laurea, in $12 + 9 * (\text{numero di sezioni} - 1)$ e per i corsi di laurea magistrale, in $8 + 6 * (\text{numero di sezioni} - 1)$.

Nel caso di **corsi di studio che vengono trasformati gradualmente** in corsi di studio del nuovo ordinamento, ogni anno devono essere disponibili un numero di docenti pari a 4 per ciascun anno di corso trasformato³.

Più critico appare il problema della **copertura "qualitativa" dei SSD**, in particolare quando è considerato, come deve essere, in contemporanea soddisfazione del numero di docenti. Sempre in relazione alle simulazioni effettuate onde evitare di rendere la soglia stabilita (del 50%) di difficile soddisfazione il Cnvsu ritiene che, il livello di copertura degli SSD debba essere valutato tenendo conto delle affinità che esistono tra SSD differenti. In particolare, a questo fine il Cnvsu propone che il CUN definisca quanto prima possibile delle "equivalenze" tra SSD, a fini didattici (almeno per le lauree triennali).

Infine, il Cnvsu ritiene che il vincolo relativo al numero di crediti erogati a ciascuno studente in insegnamenti coperti da docenti di ruolo debba essere definito con riferimento **ad almeno uno dei possibili percorsi formativi che possono essere scelti dallo studente**. Nel calcolo, ogni docente può essere conteggiato al più due volte; nel caso di corsi integrati, devono essere contabilizzati ai fini del soddisfacimento di questo vincolo i soli crediti relativi ai moduli erogati da docenti di ruolo. Peraltro, se si considera che il carico medio dei docenti è pari a 15 crediti formativi, il vincolo relativo al numero di crediti che devono essere assicurati dai docenti di ruolo è di fatto superato da quello relativo alla disponibilità dei docenti⁴.

Le considerazioni precedenti hanno la funzione di assicurare una interpretazione omogenea da parte della comunità accademica dei requisiti di docenza previsti nelle Linee guida.

Tuttavia, il Cnvsu ritiene opportuno precisare che questi requisiti sono a tutti gli effetti "minimi", calcolati cioè con riferimento a un corso di studio che sia interamente composto da insegnamenti obbligatori. Essi non tengono cioè conto della variabilità dei percorsi formativi (numero di insegnamenti previsti, rigidità/flessibilità del percorso), che potrebbe anche riflettere ragioni legate alla loro specifica natura ed essere dunque meritevole di considerazione. Al crescere della variabilità dell'offerta formativa, della presenza cioè di insegnamenti opzionali, aumenta in particolare il numero di docenti necessario per l'effettiva attivazione dei corsi di studio. I nuclei di valutazione avranno quindi il compito di valutare ex ante, sulla base dell'effettiva articolazione dell'offerta formativa, se i corsi di studio presentino o meno i necessari requisiti di docenza di ruolo, specificando anche, in modo esplicito, i parametri utilizzati nella propria analisi.

³ Ovviamente, nel caso di corsi con un numero di immatricolati superiore rispetto al numero massimo, si seguono regole analoghe a quelle definite per i corsi del nuovo ordinamento.

⁴ Ad esempio, in un corso di laurea devono essere presenti 12 docenti. Visto che il carico didattico medio è pari a 15 crediti per docenti, "mediamente" i 12 docenti coprono 180 crediti, ben più del minimo di 90 richiesto.

4.4. Le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili

Nel calcolo delle risorse di docenza necessarie, si è sottolineato come il numero di docenti debba essere collegato al numero di studenti presenti in ciascun corso di studi (si prevede un aumento del numero di docenti una volta che gli immatricolati superino la numerosità massima) e alle caratteristiche dell'offerta formativa.

E' peraltro opportuno che i Nuclei di Valutazione esprimano un giudizio di rilevanza e di congruità anche sui corsi di studio che hanno una **“domanda” inferiore a una soglia minima di efficienza**, analizzando gli interventi previsti dagli Atenei per assicurare un incremento della domanda (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, interventi con le parti sociali, etc). In questa condizione, vengono considerati i **corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico** in cui la *media di iscritti nei primi due anni*, calcolata su un triennio, *sia inferiore al 20% delle numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio* (successivamente si potrà prevedere di estendere tale requisito anche alle lauree magistrali differenziandolo per tipologia di classe).

Tale soglia è suffragata dall'analisi dei dati sulle iscrizioni ai corsi di studio universitari nell'a.a. 2005/06 (immatricolazioni per i corsi di laurea e a ciclo unico); emerge infatti l'esistenza di una quota non trascurabile di corsi con bassa numerosità di iscritti.

Nell'allegato 2 vengono, pertanto, riportati anche i valori anche della **numerosità minima** per i diversi gruppi di corso di studio attualmente previsti; gli attuali raggruppamenti potranno essere rivisti anche in considerazione delle iscrizioni effettivamente verificatesi negli ultimi anni.

5. Le procedure per l'attivazione dei corsi di studio

In relazione a quanto il Cnvsu propone in termini di gradualità nella attivazione dei nuovi corsi di laurea e del relativo periodo transitorio, si ritiene che occorra esplicitamente modificare i commi 7 e 8 dell'Art.1 del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di lauree, di seguito riportati:

7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi attivati nella medesima classe.

8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

In particolare, occorre consentire che si possano modificare gli esistenti corsi di studio o attivare nuovi corsi di studio, senza che ciò comporti di modificare tutta l'offerta formativa. L'importante è che si espliciti la progettazione verso cui si tende, per ciascuna facoltà e classe di laurea, e che si prevedano le successive tappe e gli eventuali corrispondenti adeguamenti.

In relazione a quanto sopra, in attuazione del decreto sulle Linee guida si potranno verificare i seguenti tre casi:

- 1. I corsi di studio attualmente esistenti**, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 509/99, **vengono, per il momento, confermati come sono**; ad essi continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006, essi devono quindi rispettare i requisiti indicati nei predetti decreti e devono inoltre rispettare i **requisiti di trasparenza** e i requisiti riguardanti la **numerosità minima degli studenti** indicati al par. 4.1; per i corsi di studio che non rispettano i requisiti di numerosità minima di studenti occorre prevederne la chiusura (senza che si accettino più immatricolazioni, salvo quanto previsto a garanzia della continuità del percorso degli studenti ancora iscritti) o l'accorpamento dei corsi della stessa classe di laurea.
- 2. I corsi di studio che vengono attivati secondo le nuove classi di laurea che provengono da trasformazione di quelli esistenti**; devono rispettare i requisiti necessari di trasparenza, efficienza, docenza e di numerosità degli studenti indicati nei paragrafi precedenti; come si è già detto, nel caso in cui tali corsi vengono trasformati

gradualmente in corsi di studio del nuovo ordinamento, ogni anno devono essere disponibili un numero di docenti pari a 4 per ciascun anno di corso trasformato; nella proposta devono, inoltre, essere indicate in modo chiaro le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento.

3. I **corsi di studio** che vengono **attivati secondo le nuove classi di laurea in aggiunta oppure in completa sostituzione di quelli esistenti**; devono rispettare i requisiti necessari di trasparenza, efficienza, docenza e di numerosità degli studenti indicati nei paragrafi precedenti; nella proposta devono, inoltre, essere indicate in modo chiaro le motivazioni che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione.

Il Cnvsu ritiene, quindi, che non si dovrebbero attivare nuovi corsi di studio se: i) si hanno corsi attivati non in regola, ii) non si dispone della docenza per il primo anno e di un piano di reclutamento per i successivi.

Il Cnvsu ritiene che le Università possano proporre piani complessivi di adeguamento ai requisiti minimi richiesti, che saranno valutati dal MUR su parere del Cnvsu e appena operativa dall'ANVUR; l'accettazione del MUR deve anche precisare se i corsi contenuti nel piano di adeguamento debbano essere valutati, integralmente o parzialmente, come i corsi che ne sono in possesso. Il raggiungimento dei requisiti dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro un triennio, con verifica annuale dello stato di avanzamento del piano proposto.

Si ricorda che le modalità seguite nella progettazione dei nuovi corsi e della modificazione di quelli esistenti devono essere specificate nella **relazione di richiesta di attivazione**, nella quale devono essere evidenziati **livelli di qualità** della formazione che la Facoltà ritiene di poter raggiungere. Relazione che sarà valutata dal Nucleo di valutazione dell'ateneo.

Infine, il punto 4.10 delle Linee guida dà le indicazioni specifiche per le università che sono state istituite recentemente e per le università non statali. Il Cnvsu ritiene che per le università istituite da non più di 10 anni l'adeguamento ai requisiti necessari riguardanti la docenza possa avvenire in un quinquennio.

Certamente i requisiti necessari indicati dovranno essere cogenti per l'accesso alla Banca dati dell'Offerta formativa. Inoltre le verifiche ex-post dei requisiti necessari, se mettono in evidenza carenze, possono incidere nelle valutazioni dell'FFO o, comunque, nell'assegnazione alle università dei fondi statali.

Allegato 1

INDICATORI/DESCRIPTORI DI TRASPARENZA (GSF: Guida dello Studente della Facoltà) (*)

Categoria	Voce	Indicatore/Descrittore	U. di m.	Soglia
Informazioni sull'Ateneo	Denominazione, indirizzo e sito web	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Calendario accademico	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Organizzazione generale (organi di governo, strutture didattiche e scientifiche)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Servizi di Ateneo	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Regolamento didattico di Ateneo	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Altri regolamenti di Ateneo	presenza nella "GSF"	Si/No	facoltativo
	Procedure di immatricolazione (cartacee o informatizzate)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
Informazioni sulla Facoltà	Nome del responsabile dei servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Denominazione, indirizzo e sito web	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Mappa con indicati: sedi, aule, laboratori didattici, centri di ricerca, dipartimenti, istituti, presidenza, servizi, ecc.	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Organizzazione: Presidenza, Dipartimenti, Istituti e Centri di Ricerca di riferimento	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Organizzazione della didattica: corsi di laurea, lezioni, esami, corsi ausiliari, tirocini, stage, corsi all'estero)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, altri servizi (segreteria studenti, servizio tutor, ecc.)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
Informazione sui singoli Corsi di Studio	Nome del responsabile dei servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.) se esistente	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Denominazione, indirizzo e sito web	nome	Si/No	obbligatorio
	Classe	sigla	Si/No	coerenza
	Titolo rilasciato	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Parere delle parti sociali	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Ammissione: requisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o di orientamento	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Obiettivi formativi (generali e specifici) e professionali: risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire (descriptori di Dublino).	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Accesso a studi ulteriori	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Profili e sbocchi professionali	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Quantificazione della domanda, a livello nazionale e locale.	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Previsione dell'utenza sostenibile	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Efficacia del curriculum (misurato in % di laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea), incidenza degli abbandoni, tempi medi di conseguimento del titolo	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio ⁵
	Articolazione in curricula	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Elenco degli insegnamenti di base e caratterizzanti, con l'eventuale articolazione in moduli, e dei relativi crediti.	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Eventuali propedeuticità e regole di passaggio agli anni successivi	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Altre attività formative o professionali che consentono l'acquisizione di crediti	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Prova finale, se prevista	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Esami e modalità di valutazione	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Eventuale tirocinio	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
Nome del responsabile dei servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.) se esistente	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio	

⁵ A partire dal terzo anno successivo al termine del primo ciclo per i corsi che non dispongano di una storia precedente all'attivazione (ossia che non siano adeguamenti di corsi esistenti).

Categoria	Voce	Indicatore/Descrittore	U. di m.	Soglia
Informazioni sui singoli insegnamenti	Titolo dell'insegnamento	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Settore/i Scientifico/i di Appartenenza	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Codifica dell'Ateneo	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Tipologia (di base, caratterizzante)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Integrato (Si/No)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Anno di corso	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Semestre/trimestre	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Numero di crediti	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Nome, qualifica e curriculum scientifico del docente	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Obiettivi formativi: risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire (descrittori di Dublino)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Prerequisiti	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Contenuto del corso	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Testi di riferimento	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Metodi didattici (lezioni, a distanza, esercitazioni, laboratorio)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Modalità di frequenza	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
	Metodi di valutazione	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio
Lingua di insegnamento	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio	
Sede (aula, indirizzo,)	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio	
Orario	presenza nella "GSF"	Si/No	obbligatorio	
Informazioni generali per gli studenti	Costo della vita	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Alloggio	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Ristorazione/mensa	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Servizi medici	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Servizi per studenti con esigenze speciali	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Assicurazioni	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Servizi di sostegno economico agli studenti	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Servizi di segreteria	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Strutture e servizi di supporto alla didattica	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Programmi internazionali	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Informazioni pratiche per studenti in mobilità	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Corsi di lingua, informatici, altri.	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
	Attrezzature sportive	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale
Attività culturali e sociali	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale	
Associazioni studentesche	presenza nella "GSF"	Si/No	fattore preferenziale	
Valutazione della informazione fornita	Parere del Nucleo di Valutazione	positiva	Si/No	obbligatorio
	Tempestività e completezza	data di pubblicazione	data	3 mesi o più prima dell'inizio dei corsi
	Pubblicazione "on line"	presenza sul sito di Ateneo	Si/No	obbligatorio
	Accuratezza	leggibilità	Si/No	obbligatorio
	Integrazioni grafiche o multimediali	esistenza	Si/No	fattore preferenziale

(*) Per la definizione degli indicatori/descrittori che seguono si è fatto principalmente riferimento a:

- ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System
- Morcellini M. "L'Università come offerta didattica. Una prima mappa degli indicatori di trasparenza.", Seminario CNVSU su l'Accreditamento dei Corsi di Studio, 21 giugno 2007, Roma e documento "Requisiti di trasparenza dei corsi di Studio: note per la verifica degli ordinamenti didattici", 21 settembre 200, Roma.
- Guide allo Studente e siti già implementati da alcuni Atenei.

Allegato 2

Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale

Lauree

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Lauree magistrali

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	-
B	80	80	-
C	100	100	-
D	120	120	-

Lauree magistrali a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A (*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

Nota: le classi di corsi di studio attualmente suddivise nei quattro gruppi sono indicate nel DM delle linee guida.

(*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Appendice

Tabelle statistiche

Tabella 1 - Distribuzione per tipo di facoltà e tipologia del corso del numero di corsi attivi ⁽¹⁾ e del numero medio di immatricolati ⁽²⁾ per corso, - a.a. 1999-2000 e 2005-2006

Tipo di facoltà	Anno accademico 1999-2000				Anno accademico 2005-2006							
	N. Corsi di laurea	N. medio di immatricolati per corso	N. Corsi di diploma universitario (3)	N. medio di immatricolati per corso	N. Corsi di laurea	N. medio di immatricolati per corso	N. Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	N. medio di immatricolati per corso	N. Corsi di laurea specialistica (non a ciclo unico)	N. medio di iscritti al primo anno per corso	N. corsi del vecchio ordinamento	N. medio di immatricolati per corso
Agraria	51	77,2	49	16,5	126	42,1			99	13,0		
Architettura	33	235,4	17	39,7	80	111,7	13	136,5	59	63,4	1	1,0
Economia	130	260,8	121	61,4	299	158,6			253	57,5		
Farmacia	56	125,7	23	20,3	55	41,0	57	120,7	6	15,3		
Giurisprudenza	62	609,4	19	50,0	139	266,1			83	102,0	4	302,5
Ingegneria	284	100,9	169	28,2	446	75,0	19	94,8	384	41,7	4	1,0
Lett. filosofia	185	215,8	37	48,6	363	122,0			423	31,8	6	15,5
Ling. lett. stran.	30	312,2	10	69,7	69	164,5			69	31,0		
Med. veter.	19	82,8	7	15,6	20	51,1	13	78,7	12	11,3	1	2,0
Medicina e chirurgia	85	113,4	403	23,1	647	41,6	80	82,1	90	34,5	1	7,0
Psicologia	8	581,6			35	196,1			39	110,2		
Sc. Politiche	42	351,3	28	47,4	133	134,6			133	46,4		
Scienze della formazione	62	294,6	25	32,5	115	137,8			73	49,6	25	113,2
Scienze MFN	255	76,1	87	29,6	418	70,4			441	19,1	2	1,0
Scienze Motorie	9	294,0			14	184,4			19	26,0		
Scienze statistiche	13	47,6	8	42,0	17	40,6			16	27,1		
Sociologia	6	1.039,8	3	43,7	21	207,3			20	41,9		
Interfacoltà					85	71,6			62	31,5	2	153,0
Totale	1.330	185,1	1.006	32,0	3.082	97,9	182	99,2	2.281	39,1	46	96,8

(1) per corsi attivi si intende corsi con almeno un immatricolato (almeno un iscritto al primo anno per le lauree specialistiche non a ciclo unico)

(2) Iscritti al primo anno per la prima volta ad un corso di secondo livello per le lauree specialistiche non a ciclo unico

(3) Sono comprese anche 19 scuole dirette a fini speciali (di cui 16 nelle facoltà di Medicina)

Fonte: Rilevazioni sull'Istruzione Universitaria - Servizio statistico del Miur

Tabella 2 - Distribuzione per tipologia di corso del numero di comuni in cui è attivo almeno un corso di studi - a.a. dal 2003/04 al 2006/07

Tipologia corso	2003/04		2004/05		2005/06		2006/07	
	N. comuni con almeno un corso	Totale N. corsi offerti	N. comuni con almeno un corso	Totale N. corsi offerti	N. comuni con almeno un corso	Totale N. corsi offerti	N. comuni con almeno un corso	Totale N. corsi offerti
Corsi di laurea	214	2.841	235	2.860	230	3.138	246	3.227
Corsi di laurea specialistica	100	1.459	118	2.213	119	2.332	124	2.405
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	55	177	56	181	63	178	65	183
Totale	216	4.477	238	5.254	235	5.648	251	5.815

NB: nell'ultimo anno accademico considerato sono attive complessivamente 86 università, statali, non statali e telematiche.

Fonte: Banca dati offerta formativa - Miur Cineca

Tabella 3 - Distribuzione per tipologia del corso del numero di corsi attivi⁽¹⁾ e del numero di corsi con meno di dieci immatricolati⁽²⁾ - a.a. 1999-2000 e 2005-2006

Anno Accademico	Tipologia corso di studi	N. corsi attivi	Di cui con meno di dieci immatricolati	% sul totale
1999-2000	Corsi di laurea	1330	48	3,6%
	Corsi di diploma (3)	1006	263	26,1%
1999-2000 Totale		2336	311	13,3%
2005-2006	Corsi di laurea	3082	241	7,8%
	Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	182	5	2,7%
	Corsi di laurea specialistica non a ciclo unico	2281	473	20,7%
	Corsi del vecchio ordinamento	46	15	32,6%
2005-2006 Totale		5591	734	13,1%

(1) per corsi attivi si intende corsi con almeno un immatricolato (almeno un iscritto al primo anno per le lauree specialistiche non a ciclo unico)

(2) Iscritti al primo anno per la prima volta ad un corso di secondo livello per le lauree specialistiche non a ciclo unico

(3) Sono comprese anche 19 scuole dirette a fini speciali (di cui 16 nelle facoltà di Medicina)

Fonte: Rilevazioni sull'Istruzione Universitaria - Servizio statistico del Miur

Tabella 4 - Numero degli insegnamenti attivi a.a 2001/02 – a.a 2005/06

Tipo facoltà	a.a 2001/02	a.a 2002/03			a.a. 2003/04			a.a. 2004/05			a.a 2005/06		
	Insegn. attivi	Insegn. attivi	Insegn. oltre 4 CFU	% insegn. oltre 4 CFU	Insegn. attivi	Insegn. oltre 4 CFU	% insegn. oltre 4 CFU	Insegn. attivi	Insegn. oltre 4 CFU	% insegn. oltre 4 CFU	Insegn. attivi	Insegn. oltre 4 CFU	% insegn. oltre 4 CFU
Agraria	4.270	4.776	3.234	67,7	5.020	3.212	64	5.468	3.356	61,4	5.385	3.055	56,7
Architettura	4.231	5.150	3.254	63,2	6.168	3.900	63,2	5.802	3.442	59,3	6.364	3.728	58,6
Economia	9.425	11.583	9.664	83,4	12.174	9.730	79,9	13.192	10.578	80,2	13.831	11.444	82,7
Farmacia	3.078	3.522	2.652	75,3	3.783	2.780	73,5	4.018	2.911	72,4	3.929	2.791	71
Giurisprudenza	4.225	5.081	4.153	81,7	5.521	4.403	79,8	6.194	5.227	84,4	6.726	5.487	81,6
Ingegneria	16.611	19.742	16.947	85,8	21.748	18.513	85,1	23.217	19.667	84,7	22.825	19.220	84,2
Lett. filosofia	12.226	16.243	11.281	69,5	17.704	12.405	70,1	21.441	14.566	67,9	22.010	15.083	68,5
Ling. lett. stran.	3.253	3.472	2.554	73,6	4.298	3.052	71	5.083	3.923	77,2	5.768	4.238	73,5
Med. veter.	1.458	1.660	857	51,6	1.940	843	43,5	1.964	857	43,6	1.756	793	45,2
Medicina e chirurgia	27.874	35.649	7.519	21,1	35.421	7.399	20,9	34.566	9.058	26,2	34.009	8.431	24,8
Non definita	622	1.471	927	63	2.429	1.343	55,3	2.592	1.483	57,2	2.947	1.601	54,3
Psicologia	1.028	1.561	725	46,4	1.611	695	43,1	1.824	778	42,7	2.098	962	45,9
Sc. Politiche	4.080	4.669	3.574	76,5	5.434	4.063	74,8	6.038	4.700	77,8	6.136	4.621	75,3
Scienze della formazione	4.277	6.433	2.941	45,7	7.161	3.146	43,9	7.286	3.283	45,1	7.673	3.626	47,3
Scienze MFN	17.766	21.569	13.674	63,4	24.201	14.990	61,9	25.486	14.933	58,6	26.800	15.201	56,7
Scienze Motorie	489	640	467	73	912	462	50,7	1.096	525	47,9	1.023	558	54,5
Scienze statistiche	596	628	588	93,6	676	602	89,1	702	607	86,5	704	616	87,5
Sociologia	673	1.203	296	24,6	1.344	360	26,8	1.379	497	36	1.431	572	40
Totale	116.182	145.052	85.307	58,8	157.545	91.898	58,3	167.348	100.391	60	171.415	102.027	59,5

Fonte: CNVSU - Rilevazioni Nuclei

**Tabella 5 - Valutazioni dei requisiti di accesso
(Rilevazione Nuclei 2007 sull'offerta formativa a.a 2006/07)**

TIPOLOGIA CORSO	Indicare se sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione				Solo per chi ha risposto SI alla domanda precedente					
					Indicare se sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi					
	N° corsi	% SI	% NO	% Non risponde	Si		No		Non risponde	
					N°	%	N°	%	N°	%
L	2.783	56,6%	43,2%	0,3%	1.096	69,6%	477	30,3%	2	0,1%
LSCU (1)	297	67,3%	32,7%	0,0%	127	63,5%	73	36,5%	0	0,0%
LS	2.315	54,5%	45,1%	0,5%	792	62,8%	468	37,1%	1	0,1%
TOTALE	5.395	56,3%	43,4%	0,3%	2.015	66,4%	1.018	33,5%	3	0,1%

(1) Si segnala che la maggior parte di questi corsi è a programmazione nazionale e prevede perciò modalità di selezione obbligatorie (per Medicina e chirurgia ed Odontoiatria a livello nazionale)

Tabella 6 – Distribuzione del numero di facoltà per numero di docenti in difetto/eccesso rispetto ai requisiti minimi quantitativi

IPOTESI: ogni docente viene conteggiato una sola volta						
N. docenti oltre i requisiti minimi	N. facoltà	% sul totale	N. corsi attivi	Di cui di laurea	Di cui di laurea specialistica non a ciclo unico	Di cui di laurea specialistica a ciclo unico
< -36	71	12,2%	974	497	441	36
da -25 a -36	56	9,7%	673	349	314	10
da -13 a -24	98	16,9%	747	410	304	33
da -1 a -12	136	23,4%	725	403	273	49
da 0 a 12	91	15,7%	481	259	197	25
da 13 a 24	45	7,8%	323	162	137	24
da 25 a 36	26	4,5%	247	131	98	18
> 36	57	9,8%	986	638	288	60
Totale	580	100,0%	5.156	2.849	2.052	255
IPOTESI: ogni docente viene conteggiato due volte						
N. docenti oltre i requisiti minimi	N. facoltà	% sul totale	N. corsi attivi	Di cui di laurea	Di cui di laurea specialistica non a ciclo unico	Di cui di laurea specialistica a ciclo unico
< -36	8	1,4%	49	26	19	4
da -25 a -36	3	0,5%	28	13	15	0
da -13 a -24	8	1,4%	29	17	9	3
da -1 a -12	27	4,7%	62	38	21	3
da 0 a 12	49	8,4%	94	53	37	4
da 13 a 24	55	9,5%	258	141	100	17
da 25 a 36	56	9,7%	297	163	115	19
> 36	374	64,5%	4.339	2.398	1.736	205
Totale	580	100,0%	5.156	2.849	2.052	255

Fonte: Elaborazioni CNVSU su dati offerta formativa a.a 2006/2007, iscrizioni anagrafe degli studenti universitari; docenti 31/12/2006

Tabella 7 – Distribuzione per tipologia di corso delle risposte fornite dai nuclei di valutazione di ateneo alla domanda: “Sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time? “

Tipologia del corso	SI	NO	Mancata risposta	Totale n. corsi
Corsi di laurea	521	2.219	43	2.783
Corsi di laurea specialistica	391	1.902	22	2.315
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	59	235	3	297
Totale complessivo	971	4.356	68	5.395

Fonte: rilevazione Nuclei 2007